

Norme per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie .eu
("Norme ADR")

Indice

A GENERALE	1
1 Definizioni	1
2 Comunicazioni e Tempistiche	4
3 Lingue dei Procedimenti	7
4 Accordo o Altri Motivi di Cessazione	10
5 Procedimenti Giudiziari	10
6 Commissioni	11
B SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI	12
1 Il Ricorso	12
2 Notifica del Ricorso	18
3 Risposta	20
4 Nomina del Collegio e Tempistica della Decisione	23
5 Imparzialità e Indipendenza	24
6 Trasmissione del fascicolo al Collegio	25
7 Poteri Generali del Collegio	25
8 Ulteriori Dichiarazioni	25
9 Udienze Formali in Presenza	25
10 Inadempienze	26
11 Basi Decisionali	26
12 Processo Decisionale e Struttura delle Decisioni	30
13 Comunicazione della Decisione alle Parti	34
14 Integrazione della Decisione	34
15 Richieste di Censura del Nome	34
C DISPOSIZIONI FINALI	35
1 Esclusione di Responsabilità	35
2 Modifiche	35
3 Data di Entrata in Vigore	35

Procedimenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie riguardanti la risoluzione di controversie in virtù dell'Articolo 11 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/857 del 17 giugno 2020, il quale istituisce i principi da includersi nel contratto tra la Commissione europea e il Registro del dominio di primo livello .eu, secondo il Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, detto Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 circa l'integrazione e il funzionamento del Dominio di primo livello .eu dovrà essere disciplinato dalle Norme ADR e dalle Norme ADR Supplementari degli Organismi amministratori del Procedimento ADR, secondo quanto disponibile e reso pubblico sul sito. L'interpretazione e l'applicazione di tali Norme ADR sarà condotta sulla base del contesto giuridico UE, il quale avrà prevalenza in caso di conflitto.

A GENERALE

1 Definizioni

Le presenti Norme ADR risultano applicabili in caso di controversie sui nomi a dominio, laddove il nome a dominio sia stato registrato al di sotto del Dominio di primo livello .eu o al di sotto di possibili varianti del .eu in altri alfabeti. Qualsiasi riferimento al .eu nelle presenti Norme ADR e nelle Normative Procedurali si riferisce al .eu in alfabeto latino e alle sue varianti in altri alfabeti.

Nel campo di applicazione della presenti Norme ADR rientrano:

Termine	Definizione
ADR	significa "risoluzione extragiudiziale delle controversie".
Arbitro	indica un individuo nominato da un Fornitore per prendere parte a un Collegio.
Collegio	indica un collegio ADR nominato da un Fornitore per prendere decisioni in merito a un Ricorso concernente una registrazione di nome a dominio .eu.
Ricorrente	indica la Parte che avvia un Ricorso riguardante la registrazione di un nome a dominio .eu o che richiede di cambiare la lingua del Procedimento ADR.
Ricorso	indica il documento (completo di tutti gli allegati) redatto dal Ricorrente al fine di avviare una causa legale in virtù del Procedimento ADR.
Contratto di Registrazione	indica il contratto tra il Registrar e il titolare del nome a dominio.

Termine	Definizione
Resistente	indica il titolare della registrazione di un nome a dominio .eu (o gli eredi legali di un titolare o il Registro in caso di Procedimenti ADR contro il Registro) nei confronti del quale è stato avviato un Ricorso e/o una richiesta di cambiamento della lingua del Procedimento ADR.
Data di inizio di un Procedimento ADR	indica la data in cui vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) un Ricorso conforme dal punto di vista amministrativo è stata compilata in modo corretto tramite il Fornitore; e (b) è stata pagata la relativa commissione per il Procedimento ADR.
Giurisdizione Reciproca	indica un tribunale giurisdizionale sito: (a) presso la sede principale del Registrar (a condizione che il Resistente abbia sottoscritto il proprio Contratto di Registrazione presso tale giurisdizione per quanto riguarda sentenze relative a controversie concernenti o derivanti dall'utilizzo del nome a dominio, e a condizione che i tribunali pertanto nominati si trovino all'interno dell'Unione europea); o (b) presso la sede del Resistente, secondo quanto mostrato per la registrazione del nome a dominio nella banca dati WHOIS del Registro nel momento in cui il Ricorso viene inoltrato al Fornitore, o secondo quanto ricevuto dal Registro da parte del Ricorrente, nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili nella banca dati del Registro WHOIS; o (c) presso la sede principale del Registro in caso di Procedimenti ADR contro il Registro. ^[1]
Norme ADR Supplementari	indica le Norme adottate dal Fornitore amministratore dei Procedimenti ADR al fine di integrare le presenti Norme ADR.
Normative Procedurali	indicano le presenti Norme ADR, le Norme ADR Supplementari del Fornitore e i Regolamenti dell'Unione europea. In caso di conflitto tra qualsivoglia di queste normative, i Regolamenti dell'Unione europea avranno la precedenza.

Termine	Definizione
Fornitore	indica un fornitore prestatore di servizi inerenti alla risoluzione di controversie designato dal Registro.
Parte	indica un Ricorrente o un Resistente; con il termine Parti si indicano sia il Ricorrente, sia il Resistente.
Procedimento ADR	indica un procedimento avviato in conformità con le Normative Procedurali.
Registrar	indica il soggetto giuridico insieme al quale il Resistente ha registrato un nome a dominio oggetto di un Ricorso.
Registro	indica il soggetto incaricato, da parte della Commissione europea, dell'organizzazione, amministrazione e gestione del .eu come definito secondo la procedura stabilita all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/517.
Regolamenti dell'Unione europea	fanno riferimento al Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 circa l'integrazione e il funzionamento del nome a dominio di primo livello .eu e alle modifiche e abrogazione del Regolamento (CE) n. 733/2002 e all'abrogazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 874/2004 ^[2] , del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/857 del 17 giugno 2020, il quale istituisce i principi da includersi nel contratto tra la Commissione europea e il Registro del dominio di primo livello .eu, secondo il Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio ^[3] e di qualsivoglia ulteriore regolamento che sostituisce, modifica o integra tali normative e principi.
Risposta	indica il documento (completo di tutti gli allegati) compilato dal Resistente in risposta ai reclami esposti nel Ricorso secondo le presenti Norme ADR e le Norme ADR Supplementari.
Momento di Compilazione	indica il momento in cui vengono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) un Ricorso o una richiesta di cambiamento della lingua del Procedimento ADR è stata compilata in modo corretto tramite il Fornitore; e (b) la commissione relativa al Procedimento ADR è stata ricevuta dal Fornitore.

Termine	Definizione
Termini e Condizioni	indica i Termini e le Condizioni per i Nomi a Dominio .eu, .eu e .eu rilasciati dal Registro.
Titolare di un Nome a Dominio	indica una persona fisica o giuridica in possesso di una registrazione attiva di un nome a dominio .eu.

2 Comunicazioni e Tempistiche

- (a) Quando un Ricorso viene inviato al Resistente, è responsabilità del Fornitore utilizzare i mezzi ragionevolmente disponibili per far sì che una notifica effettiva giunga al Resistente.
- (b) Il Fornitore assolverà al proprio obbligo di inoltrare notifica effettiva mediante (i) invio del Ricorso, o notifica contenente informazioni dettagliate sull'accesso al Ricorso (ad esempio in caso di una piattaforma online gestita dal Fornitore), al Resistente utilizzando i mezzi menzionati in seguito nella lettera (c), all'indirizzo comunicato dal Registro al Fornitore per quanto riguarda il titolare del nome a dominio registrato, o presso la sede del Registro in caso di Ricorso contro una decisione del Registro; e (ii) se il Resistente non dà conferma di avvenuta ricezione della comunicazione elettronica effettuata in conformità con il punto (i) entro cinque (5) giorni dall'invio di tale comunicazione, mediante inoltro della notifica summenzionata completa di informazioni riguardo l'accesso al Ricorso per mezzo di servizio postale o corriere registrato, con richiesta di posta prepagata e ricevuta di ritorno, agli uno o più indirizzi specificati al punto (i) in precedenza.

- (c) Salvo diversamente specificato nelle presenti Norme ADR, qualsivoglia comunicazione scritta al Ricorrente, al Resistente o al Fornitore, fornita ai sensi delle presenti Norme ADR dovrà essere effettuata mediante i mezzi preferiti dichiarati dal Ricorrente o dal Resistente, rispettivamente, oppure, in assenza di tali specifiche:
- (1) elettronicamente via Internet, ammesso che possa esserne fornita traccia di trasmissione; oppure
 - (2) tramite trasmissione di telecopia o fax, con conferma di trasmissione; oppure
 - (3) tramite servizio postale o corriere registrato, con richiesta di posta prepagata e ricevuta di ritorno.
- (d) Ciascuna Parte potrà aggiornare i propri dati di contatto previa notifica al Fornitore e al Registro.
- (e) Salvo diversamente stipulato dalle presenti Norme ADR, ogni comunicazione fornita ai sensi delle presenti Norme ADR dovrà considerarsi ricevuta, secondo la presente disposizione:
- (1) se effettuata tramite Internet, alla data di trasmissione della comunicazione, a condizione che la data di trasmissione sia verificabile; oppure
 - (2) se consegnata mediante trasmissione fax, alla data mostrata sulla conferma di trasmissione; oppure
 - (3) se per mezzo di servizio postale o corriere registrato, alla data contrassegnata sulla ricevuta o, se non vi è possibilità di consegnare la comunicazione in tal modo, alla scadenza di giorni dodici (12) dalla consegna della comunicazione a un fornitore di servizi postali o corriere.
- (f) Sarà responsabilità del mittente conservare traccia del contesto e della circostanza di consegna, la quale dovrà essere a disposizione per ispezione da parte del Fornitore e a scopo di tracciamento.

- (g) Un log di sistema relativo ai messaggi di dati del Fornitore verrà considerato un valido tracciamento in caso di assenza di qualsivoglia prova di malfunzionamento del sistema del Fornitore.
- (h) Salvo diversamente stipulato dalle presenti Norme ADR, qualsiasi tempistica calcolata ai sensi delle presenti Norme ADR ha inizio a partire dalla prima data in assoluto in cui si considera la comunicazione come effettuata, secondo quanto al Paragrafo A2, lettera (e).
- (i) Dinanzi a una richiesta della Parte compilata prima della scadenza dell'uno o più periodi di tempo pertinenti, il Fornitore e, in seguito alla nomina, il Collegio, potranno, a loro completa discrezione, prolungare una o più tempistiche istituite nelle presenti Norme ADR, le quali sono applicabili alle Parti in circostanze di eccezione o in seguito a un contratto stipulato da entrambe le Parti. Il Fornitore e, in seguito alla nomina, il Collegio, avranno potere decisionale relativo a qualsiasi tale periodo di prolungamento.
- (j) Nessuna Parte o agente che opera in suo nome potrà intraprendere una comunicazione unilaterale con il Collegio. Tutte le comunicazioni tra una Parte, da un lato, e il Collegio o il Fornitore, dall'altro, dovranno essere effettuate a un amministratore nominato dal Fornitore secondo le modalità e i mezzi previsti dalle Norme ADR Supplementari del Fornitore.
- (k) Quallsivoglia comunicazione in un Procedimento ADR avviato da:
- (1) un Collegio nei confronti di una Parte, dovrà effettuarsi attraverso il Fornitore;
 - (2) una Parte, dovrà effettuarsi attraverso il Fornitore;
 - (3) il Fornitore nei confronti di qualsivoglia Parte o da una Parte in seguito alla Data di inizio di un Procedimento ADR, dovrà essere inoltrata dal Fornitore all'altra Parte e al Collegio.
- (l) Nel caso in cui una Parte che invia una comunicazione riceva notifica di mancata consegna della comunicazione, la Parte dovrà rendere notifica tempestivamente al Fornitore della circostanza menzionata.

3 Lingue dei Procedimenti

- (a) La lingua ufficiale dei Procedimenti ADR deve essere una delle lingue ufficiali UE. Salvo diversamente concordato dalle Parti, o diversamente specificato nel Contratto di Registrazione, la lingua del Procedimento ADR sarà la stessa lingua utilizzata per il Contratto di Registrazione relativo al nome a dominio oggetto di controversia. In caso di assenza di un contratto tra le Parti, il Collegio potrà, a propria discrezione e tenendo in considerazione le circostanze in cui ha luogo il Procedimento ADR, prendere decisioni in merito alla richiesta scritta del Ricorrente, compilata prima di aver dato origine a un Ricorso, circa la lingua del Procedimento ADR, la quale potrà differire, per quanto riguarda il nome a dominio oggetto di controversia, dalla lingua utilizzata nel Contratto di Registrazione.

(b) La procedura correlata alla richiesta di cambiamento della lingua nel contesto di un Procedimento ADR dovrà attenersi a quanto segue:

- (1) La richiesta dovrà essere presentata al Fornitore e sarà tenuta a:
 - (i) specificare le informazioni di cui ai Paragrafi B1, lettera (b)(2), lettera (b)(3), lettera (b)(5), lettera (b)(6) e lettera (b)(7) delle Norme ADR;
 - (ii) specificare il cambiamento di lingua richiesto per il Procedimento ADR;
 - (ii) specificare le circostanze al fine di giustificare tale cambiamento di lingua per il Procedimento ADR;
 - (iv) concludere con la dichiarazione secondo quanto specificato in B1, lettera(b)(15) delle Norme ADR.
- (2) Al Fornitore spetta dare conferma di ricezione della richiesta da parte del Ricorrente, il quale è soggetto alla ricezione della commissione dovuta ai sensi del presente documento, e, se di pertinenza, notificare il Tempo di Compilazione al Registro, secondo quanto specificato in B1, lettera (e) delle Norme ADR, ciò comportando le stesse conseguenze specificate in B1, lettera (e) delle Norme ADR.
- (3) Il Fornitore dovrà notificare la richiesta di cambiamento della lingua del Procedimento ADR al Resistente entro cinque (5) giorni dalla ricezione delle commissioni dovute ai sensi del presente documento.
- (4) Il Resistente avrà diritto a fornire risposta al Fornitore entro dodici (12) giorni a partire dalla data di notifica inerente alla richiesta di cambiamento della lingua per il Procedimento ADR.
- (5) Al Fornitore spetta dare conferma di ricezione della risposta da parte del Resistente ed è tenuto a nominare un Collegio unico al fine di prendere decisioni in merito alla richiesta. Il Paragrafo B5 viene applicato di conseguenza.

- (6) Il Collegio emetterà la propria decisione in merito alla concessione circa l'autorizzazione inerente al cambiamento di lingua richiesto ai fini del Procedimento ADR entro dodici (12) giorni a partire dalla data di nomina. La decisione presa dal Collegio sarà definitiva e non potrà essere soggetta ad appello. La decisione verrà comunicata alle Parti senza ritardo alcuno.
- (7) Se il Ricorrente compila il Ricorso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della decisione secondo quanto specificato in precedenza nella lettera (b)(6), il Tempo di Compilazione relativo alla richiesta di cambiamento della lingua per il Procedimento ADR sarà applicato in relazione al Ricorso, a condizione che venga pagata la relativa commissione.
- (c) Tutti i documenti contenenti comunicazioni effettuate come parte del Procedimento ADR dovranno essere redatti nella lingua utilizzata per il Procedimento ADR o nella lingua richiesta, nel caso in cui il Ricorrente dimostri, all'interno della propria richiesta, che il Resistente possiede un'adeguata conoscenza di tale lingua. Indipendentemente da quanto specificato in precedenza, il Collegio avrà facoltà di richiedere la traduzione di qualsivoglia documento presentato in una lingua diversa da quella utilizzata nel Procedimento ADR. Il Collegio potrà ignorare i documenti presentati redatti in lingue diverse da quella utilizzata nel Procedimento ADR, senza richiederne traduzione alcuna. Quallsivoglia comunicazione da parte del Fornitore che, per il suo contenuto, non potrà essere considerata parte integrante dei documenti procedurali (come lettere di presentazione con cui il Fornitore invia documenti procedurali o notifiche automatiche di sistema generate dall'applicazione del Fornitore), sarà da effettuarsi nella lingua utilizzata nel Procedimento ADR o in inglese.
- (d) Il Fornitore e, in seguito alla sua istituzione, il Collegio, da solo o su richiesta di una delle Parti, può esigere che qualsivoglia documento presentato in una lingua diversa da quella utilizzata nel Procedimento ADR sia accompagnato da relativa traduzione, nella sua interezza o in parte, nella lingua del Procedimento ADR.

4 Accordo o Altri Motivi di Cessazione

- (a) Il Procedimento ADR verrà considerato concluso una volta che il Collegio avrà ricevuto conferma da entrambe le Parti circa la stipula di un contratto tra le Parti concernente la materia oggetto di tale controversia.
- (b) Se è intenzione delle Parti negoziare per stipulare un accordo, il Ricorrente potrà inoltrare richiesta di sospensione del Procedimento ADR al Fornitore o, in seguito alla sua istituzione, al Collegio, per un periodo di tempo limitato. Il Collegio avrà facoltà di prolungare il periodo di sospensione su richiesta del Ricorrente. Qualsiasi sospensione non inciderà in alcun modo sugli obblighi del Collegio per quanto riguarda l'inoltro al Fornitore della decisione relativa al Ricorrente entro la tempistica specificata nel Paragrafo B12, lettera (b) specificato di seguito. Il Procedimento ADR riprenderà automaticamente in seguito alla ricezione di richiesta da parte del Resistente o del Ricorrente o in seguito alla scadenza della tempistica specificata e limitata.
- (c) Il Procedimento ADR verrà concluso dal Collegio nel caso in cui quest'ultimo venga a conoscenza della risoluzione della controversia oggetto del Ricorso da parte di un tribunale di giurisdizione competente o di un'autorità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
- (d) Il Collegio sospenderà qualsiasi Procedimento ADR ai sensi dei Paragrafi B1, lettera (f), B2, lettera (e) B3, lettera (d) specificati nel seguito.

5 Procedimenti Giudiziari

Lo svolgimento del Procedimento ADR non sarà pregiudicato da alcun procedimento giudiziario, soggetto al Paragrafo A4, lettera (c) di cui sopra.

6 Commissioni

- (a) Il Ricorrente pagherà una commissione fissa iniziale al Fornitore, ai sensi delle Norme ADR Supplementari. Fino a quando il Fornitore non avrà ricevuto detta commissione iniziale, non avrà obbligo di intraprendere alcuna azione relativa al Ricorso. Nel caso in cui il Fornitore non riceva la commissione entro dieci (10) giorni dalla data di notifica di mancato pagamento, il Ricorso sarà considerato ritirato e il Procedimento ADR verrà cancellato.
- (b) Un Ricorrente che avvia una richiesta di cambiamento della lingua utilizzata nel Procedimento ADR in virtù della Sezione A3 di cui sopra, o che avvia un'impugnazione contro il ritiro del Ricorso provocato da lacune amministrative in virtù del Paragrafo B2, lettera (c) di cui sotto, sarà tenuto al pagamento di commissioni separate al Fornitore ai sensi delle Norme ADR Supplementari. Nel caso in cui il Fornitore non riceva la commissione entro cinque (5) giorni dalla data di notifica di mancato pagamento, la richiesta verrà considerata ritirata.
- (c) Un Resistente che sceglie, in virtù del Paragrafo B3, lettera (b)(4), di affidare il giudizio della controversia a un Collegio formato da tre membri anziché da un Collegio formato da un singolo membro, come scelto invece dal Ricorrente, dovrà pagare una commissione aggiuntiva al Fornitore, la quale commissione verrà specificata nelle Norme ADR Supplementari. In tutti gli altri casi, il Ricorrente dovrà farsi carico di tutte le commissioni da pagare al Fornitore.
- (d) In circostanze d'eccezione (per esempio, nel caso in cui abbia luogo un'udienza formale in presenza) il Fornitore dovrà richiedere alla Parte o alle Parti richiedenti tale evento, rispettivamente, il pagamento di commissioni aggiuntive, le quali verranno stabilite previa consultazione con il Collegio in seguito alla sua istituzione e prima di pianificare qualsivoglia udienza.
- (e) Secondo quanto al Paragrafo B1, lettera (f) menzionato di seguito, una volta pagate, le commissioni non sono rimborsabili.

B SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

1 Il Ricorso

- (a) Qualsiasi persona o soggetto può avviare un Procedimento ADR, su presentazione di un Ricorso ai sensi delle Normative Procedurali a un qualsiasi Fornitore. Un Ricorso può essere compilato:
- (1) contro il Titolare di un Nome a Dominio nei confronti del quale nome a dominio viene avviato il Ricorso; oppure
 - (2) contro il Registro.

Al fine di chiarire ogni dubbio, fino a quando non è stato registrato e attivato il nome a dominio nei confronti del quale viene avviato il Ricorso, una Parte può avviare un Procedimento ADR unicamente contro il Registro.

- (b) All'interno del Ricorso è necessario:
- (1) Richiedere che il Ricorso venga presentato in merito a una decisione relativa a un Procedimento ADR ai sensi delle Normative Procedurali;
 - (2) Fornire il nome, l'indirizzo postale e di posta elettronica, i numeri di telefono e fax del Ricorrente o di qualsiasi rappresentante autorizzato ad agire a nome del Ricorrente nel Procedimento ADR;
 - (3) Specificare un metodo di comunicazione preferito indirizzato al Ricorrente nel contesto del Procedimento ADR (compresi la persona da contattare, il mezzo di comunicazione e le informazioni relative all'indirizzo);

- (4) Indicare se il Ricorrente sceglie di affidare il giudizio della controversia a un Collegio formato da tre membri o da un singolo membro e, nel caso in cui si opti per un Collegio di tre membri, fornire i nomi di tre candidati che ricoprano il ruolo di arbitri (tali candidati potranno essere selezionati dall'elenco di arbitri del Fornitore che si occupa dei procedimenti). Nella massima misura possibile, tali candidati non dovranno essere stati coinvolti negli ultimi tre (3) anni in qualsivoglia Procedimento ADR precedente in cui il Ricorrente ha partecipato in quanto Parte;
- (5) Fornire il nome del Resistente e, in caso di un Procedimento ADR contro il Titolare di un Nome a Dominio, fornire tutte le informazioni (compresi qualsivoglia indirizzo postale e di posta elettronica e numero di telefono e fax) note al Ricorrente, con dettaglio dei mezzi di contatto del Resistente o di qualsivoglia suo rappresentante, comprese le informazioni di contatto basate su interazioni precedenti al Ricorso, complete di tutti i dettagli al fine di dare la possibilità al Fornitore di inviare il Ricorso al Resistente, così come descritto nel Paragrafo A2, lettera (a);
- (6) Specificare il nome o i nomi a dominio oggetto del Ricorso;
- (7) Identificare l'uno o più Registrar con cui l'uno o più nomi a dominio sono registrati al momento in cui viene compilato il Ricorso (non pertinente per Contestazioni compilate contro la decisione o le decisioni prese dal Registro prima dell'avvenuta registrazione inerente al nome a dominio oggetto di controversia);
- (8) Se il Ricorso viene compilato contro la decisione o le decisioni prese dal Registro, identificare l'una o più decisioni del Registro oggetto di controversia;

- (9) Specificare i nomi nei confronti dei quali viene riconosciuto o stabilito un diritto da parte della legge internazionale di uno Stato Membro e/o della legge dell'Unione europea. Per ciascun tale nome, descrivere con esattezza il tipo dell'uno o più diritti rivendicati, nonché le condizioni in virtù delle quali viene riconosciuto e/o stabilito tale diritto (ad esempio, diritti d'autore, marchi registrati e indicazioni geografiche forniti nella legge dell'Unione europea, e, nella misura in cui ricadono sotto la protezione della legge nazionale degli Stati Membri in cui si trovano: marchi registrati privi di registrazione, ragione sociale, identificativi aziendali, denominazione sociale, nomi di famiglia e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette);
- (10) Descrivere, in conformità con le presenti Norme ADR, i motivi per cui viene realizzato un Ricorso, compresi, in particolare:
- (i) In caso di Procedimento ADR contro il Titolare di un Nome a Dominio nei confronti del quale nome a dominio viene avviato il Ricorso:
 - A. il motivo per cui il nome a dominio è identico o simile in modo ambiguo a uno o più nomi nei confronti dei quali vengono riconosciuti o stabiliti uno o più diritti dalla legge nazionale e/o dalla legge dell'Unione europea (secondo quanto specificato e descritto conformemente al Paragrafo B1, lettera (b)(9)), e, o
 - B. il motivo per cui il nome a dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome a dominio oggetto del Ricorso; o
 - C. il motivo per cui il nome a dominio va considerato come registrato al fine di essere utilizzato in malafede.
 - (ii) Nel caso di un Procedimento ADR contro il Registro, i motivi per i quali una decisione presa dal Registro entra in conflitto con i Regolamenti dell'Unione europea.

- (11) Specificare, in conformità con le presenti Norme ADR, le azioni richieste (si veda il Paragrafo B11, lettere (b) e (c) menzionate di seguito);
- (12) Se il Ricorrente richiede il trasferimento del nome a dominio, fornire prove che dimostrino che il Ricorrente risponde ai criteri generali di eleggibilità ai fini della registrazione, come indicati nell'Articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/517;
- (13) Identificare qualsivoglia altro procedimento legale avviato o concluso in collegamento, o relativo a, qualsiasi nome a dominio oggetto del Ricorso;
- (14) Dichiarare che il Ricorrente dovrà comparire, relativamente a qualsiasi impugnazione inerente a una decisione di revoca o trasferimento del nome a dominio nel contesto del Procedimento ADR, dinanzi alla giurisdizione dei tribunali in almeno una Giurisdizione Reciproca in conformità al Paragrafo A1;

- (15) Concludere con la seguente dichiarazione, seguita dalla firma del Ricorrente o del suo rappresentante autorizzato (in caso di compilazione elettronica, la firma dovrà rispettare i requisiti definiti nella piattaforma online appartenente al Fornitore):

"Il Ricorrente garantisce che tutte le informazioni fornite nel presente documento sono complete e attendibili.

Il Ricorrente accetta il trattamento dei propri dati personali da parte del Fornitore nella misura necessaria, per quest'ultimo, ai fini del regolare adempimento delle proprie responsabilità, specificate nel presente documento.

Il Ricorrente accetta, inoltre, la pubblicazione della decisione nella sua interezza (compresi i dettagli personali contenuti nella stessa) rilasciata dal Procedimento ADR avviato da tale Ricorrente nella lingua utilizzata per il Procedimento ADR e in una traduzione non ufficiale in lingua inglese garantita dal Fornitore.

Il Ricorrente accetta altresì che le proprie rivendicazioni e le proprie richieste inerenti alla registrazione del nome a dominio, alla controversia o alla risoluzione di quest'ultima avranno effetto unicamente contro il titolare del nome a dominio e pertanto rinuncia a ogni e qualsivoglia rivendicazione e richiesta contro:

(i) il Fornitore, nonché i suoi amministratori, ufficiali, impiegati, consulenti e agenti, salvo in caso di illeciti deliberati";

(ii) gli arbitri, salvo in caso di illeciti deliberati;

(iii) i Registrar, salvo in caso di illeciti deliberati; e

(iv) il Registro, nonché i suoi amministratori, ufficiali, impiegati, consulenti e agenti, salvo in caso di illeciti deliberati";

- (16) Allegare qualsiasi documentazione o prova, comprese le prove relative ai diritti di cui si avvale il Ricorrente, insieme a una tabella indice di tali prove.

- (17) Includere qualsiasi modulo richiesto dalle Norme ADR Supplementari e adempiere a qualsiasi requisito formale contenuto nelle Norme ADR Supplementari, compreso qualsiasi limite di parole.
- (c) Il Ricorrente potrà riferirsi a più di un nome a dominio, a condizione che le Parti e la lingua dei Procedimenti ADR siano uguali.
- (d) Il Fornitore dovrà confermare la ricezione del Ricorso da parte del Ricorrente, il quale è soggetto alla ricezione delle commissioni dovute di cui sopra.
- (e) Non appena possibile, in seguito al Momento di Compilazione, non oltre i cinque (5) giorni dal Momento della Compilazione e prima di rilasciare notifica al Resistente secondo quanto all'Articolo B2 di seguito, il Fornitore dovrà informare il Registro circa l'identità del Ricorrente e il nome o i nomi a dominio coinvolti. Al momento della ricezione delle informazioni da parte del Fornitore, il Registro bloccherà il nome a dominio oggetto di controversia (in stato di on hold), ai sensi dei Termini e Condizioni per Nomi a Dominio .eu, .eu e .eu.
- (f) L'uno o più Procedimenti ADR contro il Titolare di un Nome a Dominio con un Momento di Compilazione successivo rispetto allo stesso nome a dominio sarà sospeso, in attesa del risultato del Procedimento ADR avviato dal Ricorrente relativo al primo Momento di Compilazione in assoluto. Se il Collegio decide, nel contesto del Procedimento ADR, di concedere al Ricorrente le richieste avanzate, qualsivoglia Procedimento ADR sospeso sarà interrotto e qualsivoglia commissione pagata sarà rimborsata. Se il Collegio respinge il Ricorrente, nel contesto del Procedimento ADR, il Fornitore accetterà il Ricorrente successivo in ordine di Momento di Compilazione. Il Fornitore notificherà i rispettivi Contestanti circa la conclusione, attivazione o confermata sospensione delle proprie Contestazioni entro cinque (5) giorni a partire dalla data di rilascio della decisione del Collegio relativa al Ricorso precedente.
- (g) Nel caso in cui un Procedimento ADR venga avviato contro il Registro con un Momento di Compilazione successivo rispetto a qualsiasi altro Procedimento ADR contro il Registro relativamente alla stessa decisione presa dal Registro, il Procedimento ADR contro il Registro con un Momento di Compilazione successivo dovrà essere terminato e le commissioni pagate dovranno essere rimborsate.

- (h) Niente di quanto sopra al Paragrafo 15, punti da (i) a (iv) impedisce al Ricorrente di avviare un Procedimento ADR contro il Registro, laddove una decisione presa dal Registro entri in conflitto con i Regolamenti dell'Unione europea.
- (i) Nel caso di un Procedimento ADR contro il Registro, qualsivoglia richiesta, da parte del Ricorrente, di documenti o altre informazioni relative alla decisione del Registro contestata nel contesto del Procedimento ADR, dovrà essere effettuata direttamente al Registro.

2 Notifica del Ricorso

- (a) Il Fornitore revisionerà il Ricorso ai fini della conformità amministrativa rispetto alle Normative Procedurali e all'Articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/517 e, in caso di conformità, provvederà a inoltrare il Ricorso (completa di intestazione esplicita come definita dalle Norme ADR Supplementari del Fornitore) al Resistente, secondo le modalità descritte nei Paragrafi A2, lettera (a) e A2, lettera (b), entro cinque (5) giorni dalla ricezione delle commissioni dovute dal Ricorrente secondo quanto al Paragrafo A6.
- (b) Se il Fornitore incorre in una mancata conformità amministrativa del Ricorso rispetto alle Normative Procedurali, dovrà notificare il Ricorrente in modo tempestivo circa la natura delle lacune identificate. Se tali lacune possono essere corrette, il Ricorrente disporrà di sette (7) giorni entro i quali correggere qualsivoglia tale lacuna e presentare un Ricorso modificato, in seguito ai quali, in caso di mancata correzione, il Fornitore avviserà il Ricorrente che il Procedimento ADR è da considerarsi ritirato a causa di lacune amministrative, le quali, tuttavia, non pregiudicheranno un eventuale Ricorso futuro da parte del Ricorrente.

- (c) Un Ricorrente può contestare il ritiro del proprio Ricorso a causa di lacune amministrative secondo quanto al Paragrafo B2, lettera (b), di cui sopra. La procedura relativa a tale impugnazione dovrà rispettare i seguenti criteri:
- (1) La richiesta dovrà essere presentata al Fornitore entro cinque (5) giorni dalla ricezione delle informazioni inerenti al ritiro, e sarà tenuta a:
 - (i) specificare le informazioni di cui ai Paragrafi B1, lettera (b)(2), B1, lettera (b)(6) e B1, lettera (b)(8) (se pertinente) delle Norme ADR;
 - (ii) specificare l'annullamento del ritiro del Ricorso richiesto a causa di lacune amministrative.
 - (iii) specificare i motivi dell'annullamento richiesto;
 - (iv) concludere con la dichiarazione secondo quanto specificato in B1, lettera(b)(15) delle Norme ADR.
 - (2) Il Fornitore dovrà confermare la ricezione della richiesta da parte del Ricorrente, il quale è soggetto alla ricezione delle commissioni dovute secondo quanto al Paragrafo A6, lettera (a) di cui sopra e sarà tenuto a nominare un unico Collegio per prendere decisioni in merito alla richiesta. Il Paragrafo B5 viene applicato di conseguenza.
 - (3) Il Collegio emetterà la propria decisione in merito alla concessione circa l'autorizzazione inerente al cambiamento richiesto entro dodici (12) giorni a partire dalla data di nomina. La decisione presa dal Collegio sarà definitiva e non potrà essere soggetta ad appello. La decisione verrà comunicata al Ricorrente senza ritardo alcuno.
- (d) Il Fornitore dovrà rendere notifica immediata al Ricorrente, al Resistente e al Registro circa la Data di Inizio di un Procedimento ADR.
- (e) Il Fornitore sospenderà il Procedimento ADR fino a quando le procedure specificate nei Paragrafi B2, lettera (b) e B2, lettera (c) sopra non saranno completate.

3 Risposta

- (a) Il Resistente dovrà presentare la propria Risposta al Fornitore entro venti (20) giorni a partire dalla data di consegna del Ricorso secondo quanto al Paragrafo A2, lettera (b).

- (b) Tale Risposta dovrà:
 - (1) Fornire il nome, l'indirizzo postale e di posta elettronica, i numeri di telefono e fax del Resistente o di qualsivoglia rappresentante autorizzato ad agire a nome del Resistente nel Procedimento ADR;

 - (2) Specificare un metodo di comunicazione preferito indirizzato al Resistente nel contesto del Procedimento ADR (compresi la persona da contattare, il mezzo di comunicazione e le informazioni relative all'indirizzo);

 - (3) Se il Ricorrente ha scelto di affidare il giudizio della controversia a un Collegio formato da un singolo membro (si veda il Paragrafo B1, lettera (b)(3)), dichiarare se il Resistente sceglie invece di affidarlo a un Collegio formato da tre membri;

 - (4) Se il Ricorrente o il Resistente sceglie di affidare il giudizio della controversia a un Collegio formato da tre membri, fornire i nomi e i dettagli di contatto di tre candidati che ricoprono il ruolo di arbitri (nella massima misura possibile, tali candidati non dovranno essere stati coinvolti negli ultimi tre (3) anni in qualsivoglia Procedimento ADR precedente in cui il Resistente ha partecipato in quanto Parte);

 - (5) Identificare qualsivoglia altro procedimento legale avviato o concluso in collegamento, o relativo, a qualsiasi nome a dominio oggetto del Ricorso;

- (6) Descrivere, in conformità con le presenti Norme ADR, i motivi su cui viene formulata la Risposta.
- (7) Concludere con la seguente dichiarazione, seguita dalla firma del Resistente o del suo rappresentante autorizzato; in caso di compilazione elettronica, la firma dovrà rispettare i requisiti definiti nella piattaforma online appartenente al Fornitore:

"il Resistente garantisce che tutte le informazioni fornite nel presente documento sono complete e attendibili.

il Resistente accetta il trattamento dei propri dati personali da parte del Fornitore nella misura necessaria, per quest'ultimo, ai fini del regolare adempimento delle proprie responsabilità, specificate nel presente documento.

il Resistente accetta, inoltre, la pubblicazione della decisione nella sua interezza (compresi i dettagli personali contenuti nella stessa) rilasciata dal Procedimento ADR avviato da tale Ricorrente nella lingua utilizzata per il Procedimento ADR e in una traduzione non ufficiale in lingua inglese garantita dal Fornitore.

il Resistente rinuncia pertanto a ogni e qualsivoglia rivendicazione e azione relativa al presente Procedimento ADR contro

(i) il Fornitore, nonché i suoi amministratori, ufficiali, impiegati, consulenti e agenti, salvo in caso di illeciti deliberati;

(ii) gli arbitri, salvo in caso di illeciti deliberati,

(iii) i Registrar, salvo in caso di illeciti deliberati e

(iv) il Registro, nonché i suoi amministratori, ufficiali, impiegati, consulenti e agenti, salvo in caso di illeciti deliberati.";

- (8) Allegare qualsiasi documentazione o prova, comprese le prove relative ai diritti di cui si avvale il Resistente, insieme a una tabella contenente l'elenco di tali prove.

- (9) Includere qualsiasi modulo richiesto nelle Norme ADR Supplementari e adempiere a qualsiasi requisito formale contenuto nelle Norme ADR Supplementari, compreso qualsiasi limite di parole.
- (c) Se il Ricorrente ha scelto di affidare il giudizio della controversia a un Collegio formato da un singolo membro, mentre il Resistente preferisce optare per un Collegio formato da tre membri, il Resistente sarà tenuto al pagamento di una commissione, secondo quanto al Paragrafo A6, lettera (b). Il pagamento dovrà effettuarsi insieme alla presentazione della Risposta al Fornitore. Nel caso in cui il pagamento richiesto non venga effettuato, la controversia verrà giudicata da un Collegio formato da un singolo membro.
- (d) Il Fornitore dovrà fornire conferma di ricevuta della Risposta al Resistente. Se il Fornitore incorre in una mancata conformità amministrativa della Risposta rispetto alle Normative Procedurali, dovrà notificare il Resistente in modo tempestivo circa la natura delle lacune identificate. Se tali lacune possono essere corrette, il Resistente disporrà di sette (7) giorni entro i quali correggere qualsivoglia tali lacune e presentare una Risposta modificata, in seguito ai quali, in caso di mancata correzione, la Risposta sarà da considerarsi come mai presentata dal Resistente. Il Fornitore sospenderà il Procedimento ADR fino al compiersi di una delle seguenti due azioni: (i) il Fornitore riceve la Risposta modificata o (ii) la tempistica menzionata nel presente Paragrafo giunge a scadenza.
- (e) Il Fornitore dovrà inoltrare la Risposta conforme dal punto di vista amministrativo al Ricorrente, senza ritardo alcuno.
- (f) Se un Resistente non presenta la propria Risposta o presenta solamente una Risposta con lacune amministrative, il Fornitore notificherà le Parti circa le inadempienze del Resistente. Il Fornitore dovrà inviare al Collegio, per sua informazione, e al Ricorrente, la Risposta caratterizzata da lacune amministrative inviata dal Resistente.

- (g) Il Resistente potrà impugnare la notifica del Fornitore circa l'inadempienza del Resistente sotto forma di comunicazione scritta al Fornitore entro cinque (5) giorni dalla ricezione della notifica relativa all'inadempienza del Resistente. Il Fornitore confermerà la ricezione dell'impugnazione del Resistente e inoltrerà tale impugnazione al Collegio entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. L'impugnazione del Resistente verrà presa in considerazione dal Collegio a sua sola discrezione in quanto parte del processo decisionale. Nel caso in cui il Collegio confermi le lacune amministrative della Risposta, potrà decidere in merito alla controversia basandosi unicamente sul Ricorso.

- (h) Niente di quanto sopra al Paragrafo 7, punti da (i) a (iv) impedisce al Resistente di avviare un Procedimento ADR contro una decisione presa dal Registro che entra in conflitto con i Regolamenti dell'Unione europea.

4 Nomina del Collegio e Tempistica della Decisione

- (a) Gli arbitri dovranno essere selezionati secondo le procedure interne degli Organismi. Essi dovranno disporre di competenze adeguate e saranno selezionati in modo obiettivo, trasparente e senza discriminazione. Ciascun Fornitore dovrà conservare e pubblicare un elenco pubblicamente disponibile di arbitri e le loro relative qualifiche.

- (b) Se nessuno tra il Ricorrente e il Resistente ha deciso di far giudicare la controversia da un Collegio formato da tre membri (Paragrafi B1, lettera (b)(3) e B3, lettera (b)(4)), il Fornitore dovrà nominare un unico arbitro dal proprio elenco di arbitri.

- (c) A meno che non abbia già optato per un Collegio formato da tre membri, il Ricorrente dovrà presentare al Fornitore, entro cinque (5) giorni dalla comunicazione di una Risposta in cui il Resistente ha optato per un Collegio formato da tre membri, i nomi e i dettagli di contatto di tre candidati che ricoprono il ruolo di arbitri. Tali candidati potranno essere designati da un qualsiasi elenco di arbitri appartenente al Fornitore. Nella massima misura fattibile, tali candidati non dovranno essere stati coinvolti negli ultimi tre (3) anni in qualsivoglia Procedimento ADR precedente in cui il Ricorrente ha partecipato in quanto Parte;

- (d) Nel caso in cui il Ricorrente o il Resistente opti per un Collegio formato da tre membri, il Fornitore dovrà nominare un Arbitro facente parte dell'elenco di candidati presentato dal Ricorrente, un Arbitro facente parte dell'elenco di candidati presentato dal Resistente e un Arbitro facente parte del proprio elenco di arbitri. Se nessuna delle Parti presenta in modo appropriato il proprio elenco di candidati, il Fornitore dovrà nominare un Arbitro aggiuntivo dal proprio elenco di arbitri.
- (e) Una volta nominato l'intero Collegio, il Fornitore dovrà notificare le Parti circa l'identità degli arbitri nominati e la data entro la quale, salvo circostanze d'eccezione, il Collegio dovrà inoltrare la propria decisione circa il Ricorso al Fornitore.

5 Imparzialità e Indipendenza

- (a) Gli arbitri non dovranno avere alcun interesse personale o economico relativo al risultato della controversia, e dovranno impegnarsi al fine di risolverla secondo i principi di buona fede, correttezza e adeguata verifica. Gli arbitri dovranno mantenere il carattere riservato delle informazioni divulgate loro durante il Procedimento ADR.
- (b) Un Arbitro dovrà essere imparziale e indipendente e, precedentemente all'accettazione della nomina, dovrà aver divulgato al Fornitore qualsivoglia circostanza che potrebbe far emergere dubbi giustificabili circa l'imparzialità e l'indipendenza dell'Arbitro. Se, durante qualsivoglia fase del Procedimento ADR, dovessero verificarsi circostanze per cui potrebbero emergere dubbi giustificabili circa l'imparzialità o l'indipendenza di un Arbitro, detto Arbitro dovrà tempestivamente divulgare tali circostanze al Fornitore. In tal caso, il Fornitore dovrà, a sua sola discrezione, nominare un Arbitro sostituto.
- (c) Eccezion fatta per quanto sopra, le Parti possono anche impugnare la nomina di un Arbitro. La Parte impugnante tale nomina di un Arbitro dovrà spiegare al Fornitore i motivi di tale impugnazione. L'impugnazione dovrà essere compilata entro due (2) giorni dalla ricezione della notizia inerente la nomina di tale Arbitro, o dopo essere venuti a conoscenza delle circostanze che potrebbero far emergere dubbi giustificabili circa l'imparzialità e l'indipendenza dell'Arbitro.
- (d) Se una Parte contesta la nomina di un dato Arbitro, l'altra Parte e/o l'Arbitro contestato avrà diritto a presentare la propria risposta in merito. Il diritto sarà esercitato entro due (2) giorni dalla ricezione della comunicazione a cui fa riferimento il Paragrafo precedente.

- (e) Il Fornitore avrà facoltà di decidere circa l'impugnazione, e la sua decisione sarà definitiva e non potrà essere soggetta ad appello.

6 Trasmissione del fascicolo al Collegio

Il Fornitore dovrà inoltrare il fascicolo al Collegio non appena sarà nominato l'Arbitro, nel caso di un Collegio costituito da un singolo membro, o non appena sarà nominato l'ultimo Arbitro, nel caso di un Collegio costituito da tre membri.

7 Poteri Generali del Collegio

- (a) Il Collegio dovrà far sì che il Procedimento ADR si svolga in modo tale da poter essere considerato appropriato secondo le Normative Procedurali. Il Collegio non ha l'obbligo, ma ha la possibilità a sua sola discrezione, di svolgere indagini circa le circostanze del caso.
- (b) In ogni caso, il Collegio dovrà garantire che le Parti vengano trattate in modo giusto ed equo.
- (c) Il Collegio dovrà garantire che il Procedimento ADR abbia luogo con la dovuta celerità.
- (d) Il Collegio dovrà determinare, a sua sola discrezione, l'ammissibilità, la rilevanza, la significatività e il peso delle prove.

8 Ulteriori Dichiarazioni

In aggiunta al Ricorso e alla Risposta, il Collegio potrà richiedere o ammettere, a sua sola discrezione, ulteriori dichiarazioni o documenti da entrambe le Parti.

9 Udienze Formali in Presenza

Non vi sarà alcuna udienza formale in presenza (comprese le udienze tramite teleconferenza, videoconferenza e conferenza web). La decisione dovrà essere presa sulla base dei documenti o altro tipo di prova scritta, a meno che il Collegio non determini, a sua sola discrezione e per una questione di circostanze d'eccezione, che tale udienza risulta necessaria ai fini del giudizio circa il Ricorso.

10 Inadempienze

- (a) Se una Parte non riesce a rispettare una qualsiasi delle tempistiche stabilite dalle presenti Norme ADR o dal Collegio, quest'ultimo dovrà procedere e prendere una decisione circa il Ricorso e potrà considerare detto mancato adempimento come motivo per cui accettare le rivendicazioni dell'altra Parte.
- (b) Salvo in altro modo previsto all'interno delle presenti Norme ADR, se una Parte non riesce ad adempiere a una qualsivoglia disposizione o requisito secondo quanto specificato nelle presenti Norme ADR, nelle Norme ADR Supplementari o in una qualsivoglia richiesta del Collegio, il Collegio dovrà trattare le interferenze da ciò derivanti in modo a esso congeniale.

11 Basi Decisionali

- (a) Il Collegio dovrà prendere decisioni in merito al Ricorso sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati e secondo le Normative Procedurali.
- (b) Le azioni disponibili, ai sensi di un Procedimento ADR in cui il Resistente è il Titolare del Nome a Dominio nei confronti del quale nome a dominio è stato avviato il Ricorso, dovranno essere limitate alla revoca dell'uno o più nomi a dominio oggetto della controversia o, se il Ricorrente risponde ai criteri generali di eleggibilità ai fini della registrazione, come esposti nell'Articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/517, al trasferimento dell'uno o più nomi a dominio oggetto della controversia al Ricorrente.
- (c) La principale azione possibile ai sensi del Procedimento ADR in cui il Resistente è il Registro dovrà essere l'annullamento della decisione presa dal Registro e oggetto della controversia. Il Collegio potrà decidere, nei casi appropriati ai sensi delle Normative Procedurali e/o dei Termini e Condizioni, che il nome a dominio in questione venga trasferito, revocato o assegnato.

- (d) Il Collegio sarà tenuto a emettere una decisione la quale garantisce le azioni richieste secondo quanto alle Normative Procedurali nel caso in cui un Ricorrente provi:
- (1) nell'ambito di un Procedimento ADR in cui il Resistente è il titolare della registrazione di un nome a dominio .eu nei confronti della quale è stato avviato un Ricorso, che:
 - (i) Il nome a dominio è identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o della legge dell'Unione europea e;
 - (ii) Il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome; o
 - (iii) Il nome a dominio è stato registrato o viene utilizzato in malafede.
 - (2) nell'ambito di un Procedimento ADR in cui il Resistente è il Registro, che una decisione presa dal Registro entra in conflitto con i Regolamenti dell'Unione europea.

- (e) Circostanze tra cui in particolare, ma non solo, le seguenti, se ritenute dal Collegio comprovate sulla base della sua valutazione di tutte le prove presentate, dovranno dimostrare i diritti o gli interessi legittimi del Resistente sul nome a dominio per gli scopi specificati nel Paragrafo B11, lettera (d)(1) punto (ii):
- (1) precedentemente alla notizia circa la controversia, il Resistente ha utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio relativamente all'offerta di beni e servizi o ha effettuato un tale tentativo in modo dimostrabile;
 - (2) il Resistente, in qualità di impresa, organizzazione o persona fisica, è stato comunemente riconosciuto per mezzo del nome a dominio, anche in assenza di un diritto riconosciuto o stabilito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea;
 - (3) il Resistente sta facendo uso corretto o non a scopo commerciale e legittimo del nome a dominio, senza intenzione alcuna di trarre in inganno i consumatori o danneggiare la reputazione del nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale e/o della legge dell'Unione europea.

- (f) Per gli scopi specificati nel Paragrafo B11, lettera (d)(1) punto (iii), circostanze tra cui in particolare, ma non solo, le seguenti, se ritenute presenti dal Collegio, potranno rappresentare una prova della registrazione o dell'utilizzo di un nome a dominio in malafede:
- (1) Circostanze indicanti il fatto che il nome a dominio è stato registrato o acquisito principalmente a scopo di vendita, affitto o, diversamente, di trasferimento del nome a dominio al titolare di un nome nei confronti del quale un diritto è riconosciuto o stabilito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea, o a un ente pubblico; o
 - (2) Il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome nei confronti del quale un diritto è riconosciuto o stabilito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea, o a un ente pubblico, di far rispecchiare tale nome in un nome a dominio corrispondente, a condizione che:
 - (i) il Resistente abbia adottato una linea di tale condotta; o
 - (ii) il nome a dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione
 - (iii) vi sono circostanze in cui, nel momento in cui viene avviato il Procedimento ADR, il Resistente ha dichiarato la propria intenzione di utilizzare il nome a dominio nei confronti del quale è riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea o che corrisponde al nome di un ente pubblico in modo pertinente, ma non ha conseguito tale risultato entro sei mesi dal giorno in cui è stato avviato il Procedimento ADR;
 - (3) il nome a dominio è stato registrato principalmente con lo scopo di compromettere attività professionali o la concorrenza; o

- (4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente al fine di attirare utenti Internet, a scopo di lucro per il sito del Resistente o altra posizione online, creando confusione relativamente a un nome nei confronti del quale è riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea, o si tratta di un nome di un ente pubblico, con tale confusione che emerge nei confronti della fonte, del patrocinio, dell'affiliazione, della sponsorizzazione del sito o della posizione o di un prodotto o servizio presente sul sito o sulla posizione del Resistente; o
- (5) il nome a dominio è un nome personale per cui non sussiste alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato.

12 Processo Decisionale e Struttura delle Decisioni

- (a) Le decisioni prese dagli arbitri saranno definitive, non soggette ad appello e obbligatorie per le Parti, senza pregiudizio nei confronti dei diritti delle Parti ad avviare un procedimento giudiziario presso una Giurisdizione Reciproca con conseguente relative all'integrazione della decisione secondo quanto descritto nei Termini e Condizioni. Una Parte che avvia un procedimento giudiziario dovrà notificare il Fornitore e il relativo Registro entro trenta (30) giorni dalla notifica delle Parti circa la decisione. In assenza di tale notifica, il Registro dovrà considerare la decisione come definitiva e provvedere alla sua integrazione.
- (b) Il Collegio dovrà inoltrare la propria decisione circa il Ricorso al Fornitore entro quattordici (14) giorni dalla nomina del Collegio.
- (c) Nel caso di un Collegio formato da tre membri, la decisione del Collegio dovrà essere effettuata a maggioranza semplice.

- (d) La decisione del Collegio dovrà essere redatta in forma scritta, fornire i motivi su cui si fonda, indicare la data in cui è stata eseguita e identificare l'uno o più nomi dell'uno o più Arbitri. Se il Collegio decide che il nome a dominio oggetto di controversia deve essere revocato o trasferito al Ricorrente, dichiarerà che la dichiarazione dovrà essere integrata dal Registro entro trenta (30) giorni dalla notifica delle Parti circa la decisione, a meno che il Resistente non dia inizio a procedimenti giudiziari presso una Giurisdizione Reciproca (si vedano i Paragrafi B12, lettera (a) e B14), e informi il Registro circa tale evento entro i termini stabiliti.

- (e) Le decisioni del Collegio dovranno adempiere a tutti i requisiti formali esposti nelle Norme ADR Supplementari del Fornitore.

- (f) Se il Collegio conviene che la controversia non rientra nella portata dei Regolamenti dell'Unione europea, ciò dovrà essere dichiarato.

(g) Se il Ricorrente:

- (1) ha fornito prova del fatto che il nome a dominio è identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o della legge dell'Unione europea o nei confronti di un nome di un ente pubblico; e
- (2) non è riuscito a fornire prova della mancanza di diritti e interessi legittimi del Resistente, secondo quanto specificato nel Paragrafo B11, lettera (d)(1) punto (ii) delle presenti Norme ADR; e
- (3) ha fatto affidamento sul Paragrafo B11, lettera (f)(2) punto (iii) delle presenti Norme ADR per dare prova di malafede; e
- (4) non è riuscito a dare prova di malafede in nessun altro ambito;

il Collegio emetterà una decisione provvisoria in cui vengono esposti i risultati relativi alle problematiche (1) e (4) di cui sopra e dovrà sospendere i procedimenti fino a una data successiva di sei (6) mesi dal Tempo di Compilazione. In tal caso (e nel caso in cui il Resistente non riuscisse a presentare prove di uso pertinente entro la data posticipata e il Ricorrente riuscisse a dare prova dei rimanenti elementi richiesti ai sensi del Paragrafo B11, lettera (f)(2) punto (iii)), il Collegio dovrà decidere se garantire o meno le azioni richieste al Ricorrente. In tutte le altre circostanze, il Collegio dovrà procedere e prendere la decisione senza riferimento al Paragrafo B11, lettera (f)(2) punto (iii).

Ogni prova presentata dal Resistente deve essere accompagnata da una dichiarazione esaustiva e precisa e dovrà essere consegnata al Ricorrente. Il Ricorrente avrà diritto a presentare una risposta al Resistente entro quindici (15) giorni a partire dalla ricezione delle prove.

(h) Se, dopo aver analizzato le presentazioni, il Collegio scoprisse che il Ricorso è stato avviato in malafede, il Collegio dovrà dichiarare all'interno della propria decisione che il Ricorso è stato sollevato in malafede e costituisce un abuso dei procedimenti amministrativi.

- (i) Ciascuna decisione del Collegio dovrà contenere un breve riassunto in lingua inglese secondo le linee guida preparate dal Fornitore.

13 Comunicazione della Decisione alle Parti

- (a) Entro cinque (5) giorni dalla ricezione della decisione definitiva del Collegio, il Fornitore dovrà comunicare il testo della decisione nella sua interezza alle Parti, all'uno o più Registrar coinvolti e al Registro.
- (b) Il Fornitore dovrà pubblicare la decisione completa su un sito web pubblicamente accessibile.

14 Integrazione della Decisione

L'Integrazione della decisione dovrà avvenire secondo i Termini e Condizioni. Il Registro dovrà integrare la decisione secondo le presenti Norme ADR e secondo la procedura pubblicata sul proprio sito web. Nel caso in cui il Ricorrente non adempia a tali requisiti entro le tempistiche stipulate sul sito web del Registro e/o ai Termini e Condizioni, il Registro dovrà procedere alla cancellazione di tale uno o più nomi a dominio.

15 Richieste di Censura del Nome

Indipendentemente dai Paragrafi B1, lettera (b)(15) e B3, lettera (b)(7), un soggetto privato che partecipa in qualità di Parte a una procedura ADR potrà avere motivi per richiedere che il proprio nome non venga visualizzato nella decisione ADR pubblicata sul sito web del Fornitore ADR.

Qualsivoglia tale richiesta dovrà essere presentata dalla Parte al Fornitore ADR, per poter essere presa in considerazione, mediante presentazione di una richiesta ragionevole. Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni: il nome e i dettagli di contatto della Parte facente richiesta, il numero di caso ADR, l'uno o più nomi a dominio oggetto di controversia e i motivi per cui si richiede la censura del proprio nome.

Laddove tale censura del nome sia stata garantita, il Fornitore ADR potrà sostituire il nome della Parte con "Nome Censurato" o con un linguaggio simile, all'interno della decisione pubblicata sul sito web del Fornitore ADR.

C DISPOSIZIONI FINALI

1 Esclusione di Responsabilità

Salvo in caso di illeciti deliberati, né il Fornitore né un Arbitro sarà responsabile nei confronti di una Parte per qualsivoglia atto od omissione relativa a qualsivoglia Procedimento ADR ai sensi delle presenti Norme ADR.

2 Modifiche

La versione delle presenti Norme ADR in vigore al momento della presentazione del Ricorso al Fornitore dovrà essere applicata al Procedimento ADR iniziato in tal modo per la durata del Procedimento ADR. Il Fornitore e/o il Registro potranno modificare le presenti Norme ADR in qualsiasi momento successivo al loro precedente accordo scritto inerente alle modifiche.

3 Data di Entrata in Vigore

Le presenti Norme ADR saranno applicate a partire dal 13 ottobre 2022.

[1] OJ L 351, 20.12.2012, p. 1-32

[2] OJ L 91, 29.3.2019, p. 25-35

[3] OJ L 195, 19.6.2020, p. 52-56